



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda risarcitoria per equivalente: è tempestiva la successiva domanda del risarcimento in forma specifica formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni?

La richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (“emendatio”), e non mutamento (“mutatio”), della domanda di reintegrazione in forma specifica”. Ciò posto, il compimento di modificazioni della domanda (c.d. “emendatio libelli”), sebbene ammissibile – a differenza della mutatio libelli che introduce nuovi temi di indagine idonei a spostare i termini della controversia e dunque la causa petendi – incontra tuttavia il proprio limite processuale nella sede naturale della memoria assertiva di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (nella specie, dunque, si afferma che quanto alla domanda risarcitoria relativa alle spese di assistenza generica, deve preliminarmente rilevarsi che la sola domanda risarcitoria tempestivamente formulata in questa sede è quella per equivalente in quanto quella in forma specifica è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni).

NDR: in argomento Cass. 12168/2017 e Cass. SU 12310/2015.

Tribunale di Milano, provvedimento del 8.3.2022

...*omissis*...

Nella fattispecie trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, dunque, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verifica dell'incidente.

Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente *omissis*, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento.

Preliminarmente deve infatti rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, l'art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, quindi anche a quello avente "diritto di precedenza", giacché il diritto di precedenza non esonera questi dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17895/2012) e ciò anche nel caso in cui l'incrocio sia disciplinato da semaforo.

Ed infatti, il conducente di un veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).

Ebbene, nella specie deve rilevarsi che la condotta di guida della signora An. Tu. sia stata gravemente imprudente e negligente giacché la stessa ha violato le regole cautelari previste dal codice della strada in punto di velocità del veicolo (art. 141 d.lgs. 285/1992).

Al riguardo deve infatti rammentarsi che l'art. 141 d.lgs. 285/1992 dispone che "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" (art. 141, I e II comma, d.lgs. citato).

È emerso infatti dagli accertamenti peritali compiuti *omissis* procedeva con ogni probabilità ad una velocità prudenzialmente calcolata in 44 km/h, a fronte di un limite di velocità in quel tratto di strada di 30 km/h: "Il calcolo svolto indica un campo di velocità di marcia dell'autovettura compreso tra i 44 ed i 54 km/h. Il risultato trovato è compatibile con la distanza di proiezione post-urto del ciclista e del suo mezzo, posto che non vi è stato caricamento sul cofano dell'auto, ovvero il corpo del ciclista ha impattato solo tangenzialmente con l'autovettura, andando a deformare la portiera destra ed asportando lo specchietto retrovisore. Il capo del ciclista ha tuttavia impattato con violenza contro il montante destro del parabrezza, procurandosi in tale frangente le più gravi lesioni subite. In estrema sintesi, pur con tutte le approssimazioni del caso e l'incertezza di attribuzione di alcuni parametri, l'elaborazione svolta fornisce evidenza di un eccesso di velocità da parte dell'automobilista, che procedeva ad una velocità non inferiore ai 44 km/h. Ulteriori valutazioni sull'avvistabilità reciproca portano a ritenere come più probabile il valore inferiore del campo indicato dal calcolo (44 km/h) rispetto a quello più alto (54 km/h" (v. relazione peritale, p. 35 ss.).

Il consulente tecnico, in sede di chiarimenti *omissis* ha inoltre spiegato che “Se in quel momento la velocità del suo veicolo fosse stata di 30 km/h (8,3 m/s), nell'intervallo psicotecnico (1 - 1,2 secondi, in ragione dell'orario notturno), avrebbe percorso una distanza compresa tra 8 e 10 metri, restando a disposizione una distanza nell'ordine di 4-5 metri per arrestare il proprio veicolo. Posta una decelerazione possibile non inferiore a 8 m/s², la vettura sarebbe arrivata all'urto con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h. E' dunque del tutto possibile che la collisione si sarebbe potuta evitare, nella peggiore delle ipotesi sarebbe avvenuta ad una velocità largamente inferiore: l'approssimazione della ricostruzione non è tale da escludere l'una o l'altra ipotesi, essendo sufficiente uno scostamento di un paio di metri nell'avvistamento del ciclista per evitare o meno la collisione. Appare comunque certo che, anche nel caso vi fosse stata collisione, questa sarebbe avvenuta ad una velocità (12 km/h) largamente inferiore a quella con la quale il sinistro si è verificato (43 km/h) ovvero con potenzialità lesiva decisamente inferiore. [...] Non va infine scartata la probabile eventualità che anche il ciclista, a fronte di una velocità di avvicinamento inferiore dell'autovettura, avrebbe avuto più tempo per manovrare in conseguenza e sottrarsi alla collisione” (v. relazione peritale del 16.10.2019, p. 8 ss.).

Alla luce delle superiori condivisibili valutazioni deve ritenersi altamente probabile che se la conducente della *omissis*, avesse rispettato le regole cautelari previste dal codice della strada in punto di velocità del veicolo (art. 141 d.gls. 285/1992) e dunque avesse condotto il veicolo con velocità quantomeno adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi (centro abitato di una località di villeggiatura in periodo estivo) e delle condizioni dei luoghi (ora notturna e presenza di strisce di attraversamento pedonale nonché di passi carrabili), avrebbe potuto verosimilmente evitare la collisione con il velocipede o collidere con lo stesso con potenzialità lesiva nettamente inferiore poiché ad una velocità di 12 km/h (anziché 44 km/h) tenendo anche conto, in punto di avvistabilità reciproca, da un lato, che il ciclista sarebbe stato comunque avvistabile dalla signora *omissis* – che peraltro non aveva veicoli che la precedevano (v. dichiarazioni rese agli Agenti della Polizia stradale di Ud., sub doc. 5, fasc. att.) – considerato che, a fronte di una velocità ridotta del veicolo Op. Agila, comunque i veicoli fermi in sosta negli stalli sul lato destro della carreggiata non avrebbero limitato del tutto la visibilità poiché collocati ben prima dell'accesso carraio presente in prossimità *omissis* e il ciclista sarebbe stato avvistabile sul margine della corsia ad una distanza di 10-15 metri (v. figure *omissis*) e, dall'altro, che, come rilevato dallo stesso consulente, anche il ciclista, a fronte di una velocità di avvicinamento inferiore dell'autovettura, avrebbe avuto più tempo per compiere le opportune manovre e sottrarsi alla collisione.

Ne consegue che, considerato, come accertato dal c.t.u. *omissis* con motivazione del tutto condivisibile per i motivi già espressi supra, che l'automobilista si trovava ad una distanza di circa 12 metri allorquando ha percepito il pericolo, se in quel momento la velocità fosse stata di 30 km/h, nell'intervallo psicotecnico (1-1,2 secondi, in ragione dell'orario notturno) avrebbe percorso una distanza compresa tra 8 e 10 metri, restando ad una distanza di 4-5 metri per arrestare il proprio veicolo; posta, dunque, una decelerazione verosimilmente non inferiore a 8 m/s², la vettura sarebbe arrivata all'urto con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h e, pertanto, ben avrebbe potuto evitare la collisione.

Ciò posto, non può ritenersi che la condotta di *omissis* sia stata la sola causa determinante ed esclusiva del verificarsi dell'evento in quanto – come meglio si dirà infra – se *omissis* avesse rispettato le regole cautelari che devono ritenersi nella specie dallo stesso violate, la collisione con il veicolo *omissis* non si sarebbe verificata.

Deve, infatti, rilevarsi che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto, potendo l'eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile, quand'anche una causa assuma rilevanza causale nella produzione di un evento dannoso, occorre parimenti accertare se alla produzione di tale evento possa considerarsi estraneo il comportamento del danneggiato, ovvero se l'evento dannoso si sarebbe verificato

ugualmente anche in assenza di un comportamento colposo del danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. 24204/2014).

Declinando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che la violazione delle regole cautelari da parte di *omissis*, seppur rilevante nel decorso causale degli eventi, tuttavia non è tale da assorbire ed escludere del tutto la rilevanza causale di altre concause, ovvero il comportamento colposo della vittima nel determinismo dell'evento dannoso.

Al riguardo deve preliminarmente rammentarsi che ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 285/1992 i velocipedi vengono considerati al pari dei veicoli pertanto soggetti a tutte le ordinarie regole cautelari previste dal codice della strada per i veicoli e non possono, certamente, essere equiparati ai pedoni, come invece dedotto dagli attori in atti (ai sensi dell'art. 182, IV comma, cod. della strada i velocipedi sono assimilati ai pedoni soltanto allorquando conducono il veicolo a mano). Ne consegue che anche i conducenti dei velocipedi, come nella specie il minore *omissis*, sono tenuti ad osservare le regole cautelari previste dall'ordinamento.

Ebbene, nella specie deve ritenersi che la condotta di *omissis* ha sicuramente concorso a determinare l'evento, atteso che, come emerso dal complessivo compendio probatorio (v. doc. *omissis*), il ciclista, al momento dell'impatto, aveva intrapreso una manovra (non consentita) di attraversamento dell'intera carreggiata allorquando si trovava a bordo del suo velocipede sul marciapiede (condotta anch'essa non consentita dal codice della strada che, equiparando il velocipede ai veicoli, ne vieta l'utilizzo su marciapiede: v. art. 47, 50 e 182 d.lgs. 285/1992), omettendo dunque di concedere la dovuta precedenza nei confronti dei veicoli che già transitavano nella carreggiata. Il ciclista ometteva, dunque, di adottare quella massima prudenza e attenzione che compete a tutti i conducenti, in modo particolare a coloro che intendono immettersi nella carreggiata con provenienza da luogo non soggetto a pubblico passaggio (art. 145, comma VI, d.lgs. citato). *omissis*

Quanto alla domanda risarcitoria relativa alle spese di assistenza generica, deve preliminarmente rilevarsi che la sola domanda risarcitoria tempestivamente formulata in questa sede è quella per equivalente in quanto quella in forma specifica è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che "la richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione ("emendatio"), e non mutamento ("mutatio"), della domanda di reintegrazione in forma specifica" (cfr. Cass. Civ. 12168/2017).

Ebbene, com'è noto, il compimento di modificazioni della domanda (c.d. "emendatio libelli"), sebbene ammissibile – a differenza della mutatio libelli che introduce nuovi temi di indagine idonei a spostare i termini della controversia e dunque la causa petendi – incontra tuttavia il proprio limite processuale nella sede naturale della memoria assertiva di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (cfr. sul punto per una approfondita disamina Cass. Civ., sezioni unite, 12310/2015).

Ciò posto, con riguardo dunque alla domanda risarcitoria per equivalente relativa alle spese di assistenza generica, giova osservare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudice ritiene di aderire "Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale subito dal danneggiato, costituisce una componente del danno patrimoniale e non del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e l'entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l'assistenza ; ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste, e che la prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa" (così Cass., 8 aprile 2003 n. 5504; nel medesimo senso Cass., 13 novembre 2014 n. 24205).

Nella fattispecie, *omissis*

PQm

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta la responsabilità concorsuale e paritaria di *omissis* nella causazione del sinistro occorso in data 29.06.2016; condanna *omissis*, in

solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso il giorno 29.06.2016, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa di *omissis* nella misura del 50%, e quindi a corrispondere *omissis*; dichiara inammissibili le domande tardivamente formulate da parte degli attori nei confronti dei convenuti; rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti dei convenuti; rigetta la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti dei convenuti; previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna i convenuti *omissis*, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate, nella restante metà, in Euro 3.726,50 per compensi del presente giudizio già tenuto conto di quanto ricevuto in corso di causa da parte della compagnia convenuta a titolo di spese di lite e pari ad Euro 15.000,00, Euro 3.212,50 per compensi del giudizio cautelare promosso in corso di causa, Euro 415,50 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti *omissis* come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; previa compensazione nella misura della metà, pone definitivamente a carico dei convenuti *omissis*, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese delle consulenze tecniche, nella restante metà, come liquidate in corso di causa con decreti di pagamento del 14.02.2019 e del 17.06.2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

